DISPOSIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE E LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE DI USO PUBBLICO

Art. 19

Anticipazioni dello Stato alle Province

Il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'avviso di rettifica (in g.u. 9/2/1993, n. 32) ha confermato l'abrogazione del presente articolo.

Abrogato dal 9 febbraio 1993 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico
Estremi	Legge 12 febbraio 1958, n. 126
Titolo	II — Norme transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-classificazione-e-la-sistemazione-delle-strade-di/art-19-anticipazioni-dello-stato-alle-province

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it